

ARTICOLI

Le insidie del Buy Now Pay Later e la tutela dei consumatori vulnerabili

Benedetto Losacco

Dottorando di Ricerca in "Diritti e Tutele nei Mercati Globalizzati"
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Dialoghi di Diritto dell'Economia

Rivista diretta da

Raffaele Lener, Roberto Natoli, Andrea Sacco Ginevri,
Filippo Sartori, Antonella Sciarrone Alibrandi

Direttore editoriale

Andrea Marangoni

Direttori di area

Attività, governance e regolazione bancaria

Prof. Alberto Urbani, Prof. Diego Rossano, Prof. Francesco Ciruolo, Prof.ssa Carmela Robustella,
Prof. Gian Luca Greco, Dott. Luca Lentini, Dott. Federico Riganti

Mercato dei capitali finanza strutturata

Prof. Matteo De Poli, Prof. Filippo Annunziata, Prof. Ugo Malvagna, Dott.ssa Anna Toniolo,
Dott. Francesco Petrosino

Assicurazioni e previdenza

Prof. Paolofisio Corrias, Prof. Michele Siri, Prof. Pierpaolo Marano, Prof. Giovanni Maria Berti
De Marinis, Dott. Massimo Mazzola

Contratti di impresa, concorrenza e mercati regolati

Prof.ssa Maddalena Rabitti, Prof.ssa Michela Passalacqua, Prof.ssa Maddalena Semeraro,
Prof.ssa Mariateresa Maggiolino

Diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza

Prof. Aldo Angelo Dolmetta, Prof. Gianluca Mucciarone, Prof. Francesco Accettella, Dott. Antonio
Didone, Prof. Alessio di Amato

Fiscalità finanziaria

Prof. Andrea Giovanardi, Prof. Nicola Sartori, Prof. Francesco Albertini

Istituzioni dell'economia e politiche pubbliche

Prof.ssa Michela Passalacqua, Prof. Francesco Moliterni, Prof. Giovanni Luchena, Dott.ssa Stefania
Cavaliere, Dott. Lorenzo Rodio Nico

Criteri di Revisione

I contributi proposti alla Rivista per la pubblicazione sono sottoposti a una previa valutazione interna da parte della Direzione o di uno dei Direttori d'Area; il quale provvede ad assegnare il contributo a un revisore esterno alla Rivista, selezionato, rationes materiae, fra professori, ricercatori o assegnisti di ricerca.

La rivista adotta il procedimento di revisione tra pari a singolo cieco (single blind peer review) per assicurarsi che il materiale inviato rimanga strettamente confidenziale durante il procedimento di revisione.

Qualora il valutatore esprima un parere favorevole alla pubblicazione subordinato all'introduzione di modifiche, aggiunte o correzioni, la Direzione si riserva di negare la pubblicazione dell'articolo. Nel caso in cui la Direzione decida per la pubblicazione, deve verificare previamente che l'Autore abbia apportato le modifiche richieste dal Revisore.

Qualora il revisore abbia espresso un giudizio negativo, il contributo può essere rifiutato oppure inviato, su parere favorevole della maggioranza dei Direttori dell'area competente rationes materiae, a un nuovo revisore esterno per un ulteriore giudizio. In caso di nuovo giudizio negativo, il contributo viene senz'altro rifiutato.

[*] Sommario

1. Introduzione – 2. La struttura e il funzionamento del BNPL – 3. La qualificazione giuridica e l'attuale regolamentazione del BNPL – 4. La diffusione del BNPL e le insidie per i consumatori – 5. La vulnerabilità dei fruitori di BNPL – 6. Il BNPL nell'ambito della direttiva (UE) 2023/2225 – 7. Conclusioni.

1. Introduzione

L'incessante processo di digitalizzazione del sistema finanziario ha ampliato la varietà e ridefinito le modalità di erogazione dei servizi bancari e di pagamento da parte degli istituti tradizionali, stimolando, al contempo, sia la creazione di inediti modelli di *business*, sia l'ingresso sul mercato di nuovi *players*⁰¹.

Dopo aver elaborato innovativi metodi di gestione ed impiego delle risorse finanziarie, le imprese *FinTech*, stimolate dal progresso tecnologico e dall'evoluzione del settore *e-commerce*, hanno rafforzato la propria presenza nel mercato di riferimento, stringendo accordi di collaborazione con gli *incumbents*⁰².

Implementando forme di cooperazione a livello sia contrattuale che societario, entrambe le parti hanno potuto giovare di un biunivoco scambio di vantaggi: le *startup FinTech* hanno offerto il proprio supporto tecnologico e l'accesso alle formule operative precedentemente elaborate dalle stesse in favore degli

* Il contributo si inserisce nell'ambito del progetto PNRR GRINS – Growing Resilient, INclusive and Sustainable (GRINS PE0000018 – CUP n. H93C22000650001), finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Spoke 4 "Sustainable Finance". Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell'autore e non riflettono quelle dell'Unione Europea, nè può l'Unione Europea essere ritenuta responsabile per esse.

01 Sui riflessi della rivoluzione tecnologica nel settore finanziario disserta ampia letteratura. Si rinvia, in particolare, a M.T. PARACAMPO (a cura di), *FinTech e la Strategia europea per il mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, in *FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, 2° ed., Giappichelli, Volume II, 2019; M. CIAN, C. SANDEI (a cura di), *Diritto del FinTech*, Cedam, 2020, M.T. BIANCHI, D. FAIOLI, M. FAIOLI (a cura di) *Fintech. Trasformazioni del sistema bancario. Tecnologia, big data, regolazione e lavoro*, in *Working Papers, Fondazione G. Bradolini*, 2019, reperibile al sito https://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/pubblicazioni/file/wp16_x_sito_ok.pdf.

02 L'EBA ha compiuto una mappatura delle imprese *FinTech* coinvolte nel processo di digitalizzazione dei servizi bancari (cfr. *Report on the impact of FinTech on incumbent credit institutions' business models* del 3 luglio 2018, consultabile al sito internet <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/documents/10180/2270909/1f27bb57-387e-4978-82f6-ece725b51941/Report%20on%20the%20impact%20of%20Fintech%20on%20incumbent%20credit%20institutions'%20business%20models.pdf?retry=1>).

incumbents, i quali, a loro volta, hanno corrisposto alle prime capitali, conoscenze nel settore bancario e la possibilità di instaurare rapporti contrattuali con la propria clientela⁰³.

Il fenomeno appena descritto si è accentuato a partire dal 2020 e, in particolare, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il commercio elettronico, stimolato dalla progressiva applicazione di nuovi strumenti tecnologici nei settori dei servizi bancari e di pagamento, è stato protagonista di una crescita repentina⁰⁴.

Fra le innovazioni introdotte in questo periodo, si inserisce il c.d. *Buy Now Pay Later* (d'ora in poi: BNPL). Trattasi di un servizio inizialmente percepito dai consumatori come metodo di pagamento alternativo alle carte di credito, divenuto, poi, il sistema di dilazione delle spese favorito da una quota consistente di consumatori.

Già introdotto nel 2012 dalla società svedese Klarna⁰⁵, il BNPL consente di acquistare prodotti o servizi di qualunque genere, presso i siti *e-commerce* o i punti vendita fisici degli esercenti convenzionati⁰⁶, pagandone il prezzo – solitamente, di importo contenuto⁰⁷ – in poche rate, la prima delle quali corrisposta al momento dell'acquisto, le successive a scadenze mensili consecutive.

Tra i maggiori operatori di BNPL attivi nel nostro Paese, oltre alla citata Klarna, meritano menzione l'ita-

⁰³ Cfr. M.T. PARACAMPO, *FinTech, evoluzioni tecnologiche e sfide per il settore bancario tra prospettive di cambiamento ed interventi regolamentari. Fenomenologia di un processo in fieri*, op. cit., p. 6.

⁰⁴ In argomento, cfr. A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Restrictions on Shareholder's Distribution in the COVID-19 Crisis: insights on Corporate Purpose*, in AA.VV., *Pandemic Crisis and Financial Stability*, in *European Banking Institute Working Paper Series Forthcoming*, 22 maggio 2020, reperibile su <https://ssrn.com/abstract=3607930>.

⁰⁵ Klarna Bank AB è un'impresa *FinTech* di diritto svedese, abilitata in Italia a fornire servizi di informazione sui conti (AISP), di disposizione di ordini di pagamento (PISP) e di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili. Si veda l'elenco "Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia", nella sezione "albi ed elenchi di vigilanza" del sito di Banca d'Italia e la sezione "chi siamo" del sito di Klarna (<https://www.klarna.com/it/chi-siamo/>).

⁰⁶ Klarna, per esempio, offre ai venditori un servizio definito *In-store*, che consente di ricevere i pagamenti dopo aver scansionato, mediante un apposito dispositivo elettronico, il QR code generato dalla app dei clienti al momento del *checkout*. Il servizio è descritto in <https://www.klarna.com/it/aziende/prodotti/in-negozi/>.

⁰⁷ Il valore medio dei singoli ordini eseguiti tramite il servizio BNPL di Klarna, nel 2020, è risultato inferiore a 200 euro. Si veda, sul punto, K. WOODWARD, *It's Now for Buy Now, Pay Later*, in *Digital Transactions*, 1° dicembre 2020, reperibile in https://www.digitaltransactions.net/magazine_articles/its-now-for-buy-now-pay-later/.

liana Scalapay⁰⁸ ed il colosso della tecnologia PayPal⁰⁹, già noto per i propri servizi di pagamento *online* e di trasferimento di denaro fra utenti.

Ai sempre più numerosi operatori del settore, si è affiancata, di recente, anche Apple, con il servizio denominato *Apple Pay Later*¹⁰, al quale potrebbe presto aggiungersi Amazon, che ha iniziato a sperimentare il suo *Amazon Pay Later*, in India, durante i primi mesi della pandemia, quando le misure di distanziamento fisico hanno reso necessario l'accesso alle piattaforme di vendita *e-commerce* ed incentivato il ricorso a sistemi di pagamento e canali di accesso al credito più rapidi e flessibili¹¹.

La crescente popolarità del BNPL, accompagnata dal sempre più frequente riscontro di casi di sovraindebitamento legati al suo utilizzo, tuttavia, ha indotto presto le associazioni dei consumatori a dubitare del rispetto degli *standard* minimi di trasparenza da parte dei *providers* del servizio e a temere l'insorgenza di rischi eccessivi per i fruitori, ritenuti privi di adeguate forme di protezione. Il tema è pertanto divenuto presto oggetto di dibattito in ordine all'applicazione di tutele normative per i consumatori.

08 Impresa *FinTech* fondata a Milano appena quattro anni fa e nominata startup "unicorno" solo nel 2022, Scalapay IP S.p.A. è un istituto di pagamento disciplinato dagli artt. 114-*sexies* e ss., D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si consulti, al riguardo, la sezione "Informazioni su Scalapay IP", accessibile in <https://www.scalapay.com/it>.

Dei successi commerciali di Scalapay ha trattato, fra le altre, la rivista *Forbes*, in un articolo pubblicato il 23 febbraio 2022 e consultabile in <https://forbes.it/2022/02/23/scalapay-raccoglie-497-milioni-dollari-unicorno/>.

In tema di cooperazione tra *startup* e *incumbents*, è opportuno segnalare l'accordo commerciale recentemente intercorso tra Scalapay e Deutsche Bank, in forza del quale il *provider* BNPL si è dichiarato pronto ad offrire ai propri clienti soluzioni di rateizzazione fino a un massimo di 36 rate e per importi entro i 15.000 euro. Alcuni dettagli relativi alla *partnership* tra Scalapay e Deutsche Bank, annunciata lo scorso 9 maggio 2024, sono consultabili al sito <https://blog.scalapay.com/blog/deutsche-bank-e-scalapay-insieme-per-offrire-soluzioni-di-pagamento-fino-a-36-rate-online-e-in-negozio>.

09 PayPal è una società *FinTech* statunitense che eroga i propri servizi su scala globale. In Europa, PayPal opera attraverso l'istituto di credito lussemburghese PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., autorizzato e supervisionato dall'ente di vigilanza sui servizi finanziari del Lussemburgo e abilitato ad operare in Italia come banca estera. Si veda l'elenco "Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia", al sito internet di Banca d'Italia, nonché il sito internet di PayPal (<https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/about>).

10 Il servizio, del quale ha recentemente trattato Experian (cfr. pubblicazione del 28 febbraio 2024, in <https://www.experian.com/blogs/news/2024/02/28/buy-now-pay-later/>), è descritto da Apple Inc. in <https://www.apple.com/apple-pay/after/>.

11 Le caratteristiche del servizio di Amazon sono consultabili in <https://www.amazon.in/gp/help/customer/display.html?%3FnodeId%3DDGJ626ASQ06PD2KZY>. Sul tema, si sofferma G. FILICE, *Il futuro prossimo del commercio elettronico: tendenze e innovazioni*, in E. TELITI e P. LAGHI (a cura di), *Processo, processi e rivoluzione tecnologica*, Cedam, 2022, p. 424.

In ambito europeo, è risultato evidente, sin dal principio, che i servizi di BNPL aventi ad oggetto il pagamento di somme inferiori a 200 euro o da rimborsare in meno di tre mesi fossero esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48 CE (nota anche come *Consumer Credit Directive* o, in forma abbreviata, CCD), secondo quanto previsto dall'articolo 2 di tale testo legislativo¹².

L'idea che il BNPL meritasse una regolamentazione puntuale e rigorosa, per salvaguardare soprattutto gli interessi dei consumatori vulnerabili è stata avvertita anche negli Stati Uniti¹³ e in Australia¹⁴, dove il servizio in questione ha manifestato, negli ultimi anni, una diffusione ancor più significativa¹⁵, benché non priva di effetti negativi, come la tendenza del servizio ad ingenerare fenomeni di *shopping compulsivo*¹⁶.

12 L'art. 2, comma 2, lett. c, CCD – recepita in Italia con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ed attualmente oggetto del Titolo VI, Capo II, TUB – testualmente recita: “2. La presente direttiva non si applica ai: c) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000 EUR”.

13 Si veda, al riguardo, L.F. ACKERT, A. KHAYATI, Z. KELANI, *Buy Now, Pay Later Loans, Social Norms, and Consumer Indebtedness*, 21 febbraio 2024, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4734141, nonché E. DEHAAN, B. LAURIE, J. KIM, C. ZHU, *Buy Now Pay (Pain?) Later*, in *Management Science*, Forthcoming, 28 agosto 2023, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4230633.

Dell'intenzione manifestata dal Consumer Financial Protection Beureau americano di estendere le norme in materia di protezione dei consumatori ai fornitori di BNPL, analogamente a quanto già previsto per gli istituti di carte di credito, tratta, in particolare, S. SONI in *Regulating Buy Now, Pay Later: Consumer Financial Protection in the Era of FinTech*, in *Columbia Law Review*, New York, 16 gennaio 2023, al sito https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4359956.

14 Cfr. L. O'BRIEN, D. BERATIS, I RAMSAY, P. ALI, *Financial Hardship and Complaints-Handling in the Buy-Now Pay-Later Industry: A Recent Empirical Study*, in *Australian Journal of Competition and Consumer Law*, Vol. 31, n. 4, 2023, 13 febbraio 2024 pp. 299-311 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4702320), nel quale si dà atto dell'intenzione del governo australiano di disciplinare in maniera più severa il BNPL, facendo seguito alla revisione delle politiche assunte in Regno Unito dalla Financial Consumer Agency, con la *Woolard Review* del 2 febbraio 2021 (report accessibile al sito: <https://www.fca.org.uk/publication/corporate/woolard-review-report.pdf>).

15 Offre spunti rilevanti, in proposito, il lavoro di G. CORNELLI, L. GAMBACORTA, L. PANCOTTO, *Buy now, pay later: a cross-country analysis*, in *BIS Quarterly Review*, 4 dicembre 2023, in https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2312e.htm.

16 Cfr. D. JOHNSON, J. RODWELL, T. HENDRY, *Analyzing the Impacts of Financial Services Regulation to Make the Case That Buy-Now-Pay-Later Regulation Is Failing*, in *Sustainability*, MDPI, 12 febbraio 2021, al sito <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1992>.

All'esito delle riflessioni che hanno determinato il riconoscimento della natura creditizia al BNPL¹⁷, il legislatore europeo, in occasione della revisione della CCD, ha incluso il servizio in questione nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2023/2225 (c.d. CCD II)¹⁸, abrogativa della precedente disciplina e tanto sia al fine di proteggere adeguatamente i relativi fruitori, sia di garantire un'equa concorrenza tra i fornitori di BNPL e gli istituti di credito tradizionali.

La CCD II segna, dunque, un decisivo passo avanti in tema di regolamentazione dei contratti di credito ai consumatori, introducendo, per quanto riguarda il servizio oggetto di trattazione, disposizioni specifiche volte ad assicurare la trasparenza delle condizioni contrattuali, la corretta valutazione di solvibilità dei richiedenti e l'impiego di efficaci procedure di prevenzione di fenomeni di sovraindebitamento.

Muovendo da tali premesse e al fine di risolvere i quesiti rimasti aperti, il presente lavoro si propone, innanzitutto, di descrivere la struttura negoziale e il concreto funzionamento del BNPL, per poi soffermarsi sulle ragioni per le quali tale servizio sia stato qualificato come forma innovativa di finanziamento e, conseguentemente, ricondotto alla disciplina del credito ai consumatori.

Oggetto di attenzione saranno, altresì, i fattori che hanno determinato la diffusione del BNPL, in Italia e all'estero, sondando gli effetti che ciò ha prodotto sulle abitudini dei consumatori più "vulnerabili" e i pericoli ai quali questi ultimi si espongono, ricorrendo al servizio in questione in modo reiterato e non pienamente consapevole.

Non ultima, la considerazione dei profili di applicabilità della nuova disciplina consumeristica al BNPL, gli obblighi contrattuali posti in capo ai *providers* e le forme di tutela riconosciute ai consumatori.

¹⁷ Cfr. EBA, *Opinion of the European Banking Authority on its technical advice on the review of Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market (PSD2)*, EBA/Op/2022/06, 23 giugno 2022, ove si precisa, al punto 94: «The EBA has assessed different business models for the provision of BNPL services and has arrived at the view that the core service provided is of a lending nature and should be considered as granting credit».

La *Opinion*, richiamata nuovamente al paragrafo 3 del presente contributo, è reperibile al sito <https://www.eba.europa.eu/eba-replies-european-commission%E2%80%99s-call-advice-%C2%A0-review-payment-services-directive>.

¹⁸ La Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, nota anche come *Consumer Credit Directive II*, è stata pubblicata in data 30 ottobre 2023 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo. Essa costituisce l'atto finale di un articolato processo di riforma della disciplina europea sui contratti di credito ai consumatori, il cui recepimento dovrà avvenire entro il 20 novembre 2026 (cfr. art. 47, CCD II).

2. La struttura e il funzionamento del BNPL

In mancanza di indicazioni univoche sulla disciplina applicabile al BNPL, la Banca d'Italia, con una Comunicazione pubblicata il 28 ottobre 2022¹⁹, è intervenuta per richiamare l'attenzione dei consumatori sui possibili rischi associati al servizio in questione e sulle forme di tutela attualmente riconoscibili in favore dei richiedenti, in attesa della già annunciata revisione del quadro normativo di riferimento²⁰.

Allo scopo di fornire informazioni sul funzionamento del BNPL e far luce sulle relative criticità, la Banca d'Italia, nella citata Comunicazione, ha identificato due distinti modelli di BNPL attualmente accessibili ai consumatori²¹.

Quello classico e più diffuso, noto come *Pay in X*, coinvolge tre parti:

il fruitore, che accede al servizio tramite la piattaforma digitale del *provider*, generalmente raggiungibile con un'apposita *app* per *smartphone*;

il venditore, il quale riscuote immediatamente dal *provider* il prezzo del prodotto o del servizio acquistato dal fruitore;

il *provider*, che è rimborsato dal fruitore tramite l'addebito automatico di tre rate di pari importo, non incrementate da interessi o commissioni, la prima delle quali corrisposta al buon esito della transazione e le successive a scadenze mensili consecutive²².

Il servizio è erogato a seguito di una procedura di autorizzazione eseguita dal *provider* tramite sistemi automatizzati in grado di valutare in maniera quasi istantanea l'affidabilità del richiedente²³, previa comunicazione, da parte di quest'ultimo, dei relativi indirizzi di residenza, domicilio o dimora, del codice

19 Cfr. BANCA D'ITALIA, *Comunicazione della Banca d'Italia in materia di Buy Now Pay Later (BNPL)*, 28 ottobre 2022, consultabile al sito <https://www.bancaditalia.it/compiti/tutela-educazione/avvisi-comunicazioni/2022.10.28/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>.

20 La Banca d'Italia richiama, in proposito, la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo* della COMMISSIONE EUROPEA, COM (2021) 347 final, 30 giugno 2021, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0347&qid=1687879957096>.

21 Cfr. BANCA D'ITALIA, *Comunicazione cit.*

22 Cfr. L. GOBBI, *Buy Now Pay Later, caratteristiche del mercato e prospettive di sviluppo*, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Paper)*, n. 730, Banca d'Italia, 21 novembre 2022, p. 5, in <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0730/index.html>.

23 Cfr. BANCA D'ITALIA, *Comunicazione cit.*

fiscale, di un *account email* valido e verificabile e di un recapito telefonico²⁴.

Data la quantità esigua di informazioni richieste ai richiedenti, i *providers* non possono che acquisire *aliunde* i dati rilevanti ai fini di una compiuta valutazione del merito creditizio, attingendo a banche dati pubblicamente accessibili – come i SIC²⁵ e il Registro Informatico dei Protesti –, utilizzando strumenti di valutazione socio demografica²⁶ o combinando i rispettivi dati di *output* mediante l'impiego di algoritmi²⁷.

Il secondo modello individuato dalla Banca d'Italia consta, invece, di sole due operazioni:

una dilazione di pagamento, concessa direttamente dal venditore al consumatore al momento dell'acquisto, anche in questo caso senza addebito di interessi od altri oneri, e

una cessione *pro soluto* del credito dal venditore ad una banca o ad un intermediario finanziario, una volta eseguita la transazione.

In questo caso, la proroga del termine di pagamento o la rateizzazione del prezzo di vendita del bene o del servizio è accordata all'acquirente dal venditore, all'esito di un procedimento di valutazione della richiesta seguito da quest'ultimo con il supporto del cessionario del credito, in conformità ai termini e alle condizioni stabilite in una convenzione previamente stipulata tra il cedente e il cessionario²⁸.

Alcuni operatori, fra i quali PayPal, contemplano piani di rimborso diversi a seconda del Paese di erogazione del servizio. A titolo esemplificativo, in Italia, il servizio BNPL è denominato "Paga in 3 rate", in

24 Si veda, al riguardo, la sezione "Condizioni Generali della Piattaforma Scalapay", modificate il 23 febbraio 2022, al sito https://cdn.scalapay.com/terms-and-conditions/it-IT/Scalapay%20-%20Terms_and_Conditions.pdf.

25 Si tratta dei Sistemi di Informazioni Creditizie attivi in Italia, quali Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, e Assilea, descritti al sito <https://economiepertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/relazioni-creditizie/?dotcache=refresh&dotcache=refresh>.

26 Dati di carattere socio demografico sono forniti da strumenti di valutazione quali Geodelphi, Mosaic, Delphi Branch, illustrati da Experian, in <https://www.experian.it/business/analytics-and-decisioning/dati-alternativi/credit-3d>.

27 Il tema è stato trattato nel corso del tavolo di confronto intitolato "L'evoluzione del modello e delle prospettive di mercato del BNPL", organizzato dal Centro Studi dell'Associazione Prestatori Servizi di Pagamento, in collaborazione con Experian e Arena Digitale, e tenutosi presso la sede A.P.S.P. di Roma il 5 marzo 2024.

28 Tale operazione è ritenuta assimilabile alla dilazione del prezzo di vendita di beni o servizi, con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri, concessa dal venditore ai sensi dell'art. 122, comma 5, TUB. Si veda, sul tema, C. ROMANELLI, *Il Buy Now Pay Later alla luce della Direttiva CCD II*, in www.dirittobancario.it, 29 novembre 2023.

quanto strutturato in tre rate mensili, mentre in altri Paesi, come gli Stati Uniti e l'Australia, lo stesso servizio si fonda su un piano di rimborso composto di quattro rate, ciascuna da corrispondere ogni due settimane²⁹.

L'addebito delle rate è contabilizzato automaticamente sul conto della carta di credito o di debito o direttamente sul conto corrente del richiedente, collegato all'*account* aperto sulla piattaforma del *provider* al momento della registrazione³⁰.

Come accennato, i servizi BNPL più utilizzati non prevedono l'addebito di interessi o commissioni a carico del consumatore, a meno che questi ometta di rimborsare una o più rate entro le scadenze pre-stabilite.

In queste ipotesi, gli operatori sono soliti applicare ai debitori commissioni di importo anche piuttosto elevato – pari, in taluni casi, al 15% del valore complessivo del singolo ordine³¹ – e possono, perciò, indurre i fruitori del servizio più assidui e meno accorti a concreti rischi di sovraindebitamento.

La principale fonte di reddito per i fornitori del servizio è rappresentata, ad ogni modo, dalle commissioni addebitate ai venditori convenzionati, al buon esito di ogni singola transazione. Tali commissioni – comprese, in genere, tra il 2 e l'8% del valore di ciascun ordine – vengono detratte dalle somme che gli operatori accreditano ai venditori quali corrispettivi delle vendite effettuate³².

29 Il servizio noto come "Paga in 3 rate" è descritto al sito di PayPal (Europe) S.à r.l et Cie: <https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/paga-in-3-rate>. Le caratteristiche del piano di rimborso denominato "Pay in 4", invece, sono rappresentate al sito di PayPal Australia Pty Limited: <https://www.paypal.com/au/cshelp/article/what-is-pay-in-4-help463#:~:text=What%20is%20Pay%20in%204%3F%20Pay%20in%204,3%20subsequent%20payments%20made%20every%20two%20weeks%20thereafter>.

30 Si richiamano, a titolo meramente esemplificativo, le sezioni informative dei siti internet di Klarna (<https://www.klarna.com/it/cosa-e-klarna/>) e di Scalapay (<https://www.scalapay.com/it/come-funziona-scalapay>).

31 Offrono un utile riferimento, al riguardo, i termini di applicazione delle "Commissioni di ritardo" da parte di Scalapay, consultabili nella Sezione "Assistenza Clienti" del relativo sito internet (<https://help.scalapay.com/hc/it/articles/6118436418447-Commissioni-di-ritardo>).

32 Si sofferma sul punto anche L. GOBBI, *op. cit.*, p. 6.

Una panoramica generale sul tema è offerta sul sito di Shopify, nella pubblicazione *What Is Buy Now, Pay Later (BNPL)? How BNPL Works* del 4 novembre 2022, consultabile al sito: <https://www.shopify.com/blog/buy-now-pay-later>.

3. La qualificazione giuridica e l'attuale regolamentazione del BNPL

Come evidenziato dalla Banca d'Italia, nella Comunicazione del 28 ottobre 2022, il BNPL non è soggetto ad alcuna regolamentazione specifica³³. Per questa ragione, il puntuale inquadramento giuridico del servizio è risultato essenziale ai fini dell'individuazione della disciplina ad esso applicabile. A tal proposito, può essere d'aiuto partire dall'analisi compiuta dall'EBA, in un *Report* dell'8 aprile 2022³⁴, che ha offerto una qualificazione del servizio in questione in termini di finanziamento.

In particolare, l'EBA, rilevando l'insussistenza di una specifica cornice normativa dedicata al BNPL, si è soffermata, in primo luogo, sugli elementi distintivi che accomunano il servizio in parola ai prestiti POS, anch'essi offerti alla cassa, e alle carte di credito, pure caratterizzate da una dilazione a breve termine.

Considerando, poi, l'astratta riconducibilità del BNPL tanto alla normativa riservata ai fornitori di credito iscritti nel registro degli istituti finanziari non bancari, quanto alla disciplina dei contratti di credito ai consumatori, l'Autorità europea ha concluso che tale servizio, avendo ad oggetto importi per lo più esigui e non prevedendo il pagamento di interessi o commissioni, rientri nel regime di esenzione della vigente CCD.

La CCD, infatti, come già evidenziato, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i "contratti di credito ai consumatori" di importo inferiore a 200 euro (cfr. art. 2, n. 2, lett. c), quelli che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese da parte dei consumatori (cfr. art. 2, n. 2, lett. f, primo periodo), ovvero quelli da rimborsare entro tre mesi, anche con imputazione di spese di entità trascurabile (cfr. art. 2, n. 2, lett. f, secondo periodo).

³³ Sul punto, è opportuno evidenziare che la Comunicazione della Banca d'Italia è stata pubblicata prima dell'adozione della CCD II, le cui tutele non troveranno applicazione finché la nuova disciplina non verrà recepita dall'ordinamento italiano.

³⁴ Cfr. EBA, *Final Report on response to the non-bank lending request from the CfA on digital finance* (EBA/Rep/2022), 8 aprile 2022, punto 73, ove si afferma: «BNPL usually does not require interest rate payments, therefore it might fall within the scope of the current CCD exclusions concerning 'credit agreements where the credit is granted free of interest and without any other charges and credit agreements under the terms of which the credit has to be repaid within three months and only insignificant charges are payable' (Article 2(2)(f)). Moreover, many small-amount BNPL loans (i.e. smaller than EUR 200) may also fall out of the scope of the current CCD (which covers only loans between EUR 200 and EUR 75,000)».

Il *Report* cennato è accessibile all'indirizzo: https://eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Reports/2022/1032199/Report%20on%20response%20to%20the%20non-bank%20lending%20request%20from%20the%20CfA%20on%20Digital%20Finance.pdf.

Considerato che la CCD ricomprende entro il proprio ambito di applicazione i soli contratti di credito, è risultato opportuno verificare se il BNPL rispondesse o meno ai requisiti di tale fattispecie negoziale.

All'indomani della pubblicazione del menzionato *Report*, l'EBA è nuovamente intervenuta pubblicando una *Opinion*, in data 23 giugno 2022, con la quale ha chiarito che il BNPL, benché presupponga l'esecuzione di operazioni tipicamente riferibili ai servizi di pagamento, quali l'acquisizione e la rimessa di denaro, ha natura creditizia ed è, perciò, configurabile quale concessione di credito³⁵.

In quanto contratto di credito, quindi, i fornitori di BNPL sarebbero tenuti a rispettare le Linee Guida elaborate dall'EBA sulla gestione e il monitoraggio del credito, le quali prevedono, *inter alia*, che: «Nell'ambito delle politiche e procedure relative al rischio di credito e sulla base della strategia di gestione del rischio di credito, gli enti dovrebbero anche tenere conto dei principi di concessione responsabile dei prestiti»³⁶.

Invero, nella citata *Opinion* del 23 giugno 2022, l'EBA non ha negato che il BNPL potesse integrare anche una forma di "credito accessorio alla prestazione di servizi di pagamento", erogabile dagli istituti di pagamento nei termini previsti dall'art. 18, par. 4, PSD2³⁷, ossia: (a) in via accessoria e funzionale all'esecuzione di un'operazione di pagamento, (b) ove rimborsato entro un periodo non superiore a 12 mesi e (c) senza l'impiego di fondi ricevuti o detenuti dal *provider* per l'esecuzione delle operazioni di pagamento, bensì attraverso fondi propri del *provider* medesimo, ritenuti dalle competenti autorità di vigilanza di entità soddisfacente rispetto ai crediti concessi.

Tuttavia, a fugare ogni dubbio sulla possibile qualificazione del BNPL quale servizio accessorio alla prestazione di servizi di pagamento, è intervenuta la Commissione europea, la quale ha evidenziato –

³⁵ Cfr. EBA, *Opinion cit.*

³⁶ Cfr. EBA, *Final Report on GL on loan origination and monitoring* (EBA GL/2020/06), 29 maggio 2020, punto 39, accessibile al sito internet: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886685/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring_COR_IT.pdf.

³⁷ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

nel *considerando* 35 della proposta di revisione della PSD2³⁸ – che gli istituti di pagamento dovrebbero essere autorizzati a concedere finanziamenti, in forma di linee di credito o carte di credito, per un periodo non superiore a 12 mesi.

In ragione di tanto, la Commissione ha escluso che il BNPL possa costituire un servizio di pagamento, poiché “principalmente di natura creditizia” e, perciò, destinato a rientrare nella nuova normativa dei contratti di credito ai consumatori.

In verità, anche il Consiglio dell’Unione europea, con riferimento alla proposta di modifica della CCD, aveva riconosciuto natura creditizia al servizio in questione. Nel *considerando* 15-ter di tale proposta, infatti, si poteva leggere che i sistemi “Compra ora, paghi dopo” sono stati definiti “strumenti finanziari digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, in virtù dei quali il creditore accorda al consumatore un contratto di credito al fine esclusivo di acquistare beni o servizi tramite il fornitore di tali beni o servizi” e che, pur non prevedendo il pagamento di interessi o altre spese da parte dei relativi fruitori, dovrebbero “essere inclusi nell’ambito di applicazione della presente direttiva”³⁹.

Alla luce delle riferite precisazioni, il BNPL deve, ormai, ritenersi riconducibile alla disciplina del credito ai consumatori attualmente vigente, a meno che non abbia ad oggetto un importo inferiore a 200 euro, non richieda il pagamento di interessi od altre spese o sia rimborsabile in tre mesi, pur con l’addebito di oneri di entità trascurabile. In tali casi, come precedentemente rilevato, il servizio rientrerebbe nel regime di esenzione definito dal disposto dell’art. 2 CCD⁴⁰.

Coerentemente con la disciplina in menzione, la normativa italiana in materia di credito ai consumatori,

38 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE*, COM (2023) 366 final, 28 giugno 2023, accessibile al sito: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023PC0366>.

Nel *considerando* 35 di tale proposta si legge: «... Given their principally lending nature, ‘Buy Now Pay Later’ services should not constitute a payment service. Those services are covered by the new Directive on consumer credits replacing Directive 2008/48/EC».

39 Cfr. CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, *Proposal for a Directive of The European Parliament and of the Council on consumer credits - General approach*, 2021/0171 (COD), 7 giugno 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil%3AST_9433_2022_REV_1.

40 Cfr. L. GOBBI, *op. cit.*, p. 11.

contenuta nel Titolo VI, Capo II del TUB, risulta applicabile ai contratti di credito comunque denominati, ad eccezione di quelli dotati dei predetti requisiti⁴¹.

Conseguentemente, i fruitori di servizi BNPL erogati per importi inferiori a 200 euro, senza addebito di costi e con piani di rimborso non superiori a tre mesi, non risultano coperti dalle tutele previste dall'art. 121 e ss. TUB, quali il diritto di ricevere dagli operatori documenti precontrattuali uniformi a livello europeo, di recedere dai contratti di credito entro 14 giorni dalla sottoscrizione o di risolverli in caso di inadempimento dei contratti di vendita di beni o servizi collegati.

Ad ogni modo, come già accennato, il regime di esenzione della normativa in materia di credito ai consumatori verrà superato dalla CCD II⁴², la quale ha esplicitamente ricompreso il BNPL nel proprio ambito di applicazione⁴³.

4. La diffusione del BNPL e le insidie per i consumatori

All'origine del successo del BNPL si pone, senza dubbio, la facilità di accesso al servizio, unitamente alla rapidità con la quale esso è erogato, la convenienza delle relative condizioni economiche – per lo meno, in caso di puntuale pagamento delle rate pattuite – e la possibilità di impiegarlo per acquistare beni o servizi di qualunque genere.

Il BNPL, infatti, può essere utilizzato per rateizzare le spese legate a beni voluttuari, costituenti il *target* principale, ma anche a prodotti o servizi essenziali – come i beni di consumo e le *utilities*⁴⁴ –, a tributi e

41 L'art. 122, comma 1, TUB prevede: "Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica"; "c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme".

42 Al riguardo v. *infra*.

43 Prime riflessioni sul tema si devono a E. NATALE e M. TAFURO, *CCD II: la nuova direttiva sul credito al consumo*, in www.dirittobancario.it, 9 novembre 2023.

44 Cfr. Sopra Steria, *Sopra Steria - Galitt PayObserver2022*, 1° luglio 2022, al sito: <https://www.soprasteria.it/newsroom?year=2022>.

perfino a sanzioni amministrative⁴⁵.

Sfruttando le suddette peculiarità, il BNPL è risultato in grado di offrire una soluzione immediata ed efficace a quello che, nel mondo del *business*, è definito *pain point*, ovvero un problema che affligge chi è costretto ad effettuare acquisti in momenti di limitata disponibilità finanziaria⁴⁶.

Molti operatori, inoltre, hanno costruito vere e proprie piattaforme di *social media*, caratterizzate dall'implementazione di funzioni supplementari a quella di pagamento tramite BNPL, in grado di facilitare le interazioni fra i propri utenti – venditori da una parte, acquirenti dall'altra – e di incentivare le transazioni tra questi ultimi. Tale strategia si è dimostrata vincente per Klarna, la quale, dopo aver incorporato, fra il 2021 e il 2022, le note piattaforme digitali *Hero*, *Stocard* e *PriceRunner*, ha implementato all'interno del proprio ecosistema digitale anche le funzioni di *social shopping*, raccolta di carte fedeltà e comparazione dei prezzi di beni di consumo⁴⁷.

Il BNPL, tuttavia, non vanta solo punti di forza, ma cela anche elementi di criticità. In primo luogo, i consumatori non adeguatamente informati sul funzionamento del servizio e fuorviati dall'immediatezza con cui esso viene loro concesso, possono facilmente incorrere nell'erronea convinzione che acquistare tramite BNPL significhi concludere un unico contratto di compravendita, anziché due negozi distinti, ancorché funzionalmente collegati, ossia: (i) un contratto di credito con il *provider* e (ii) un successivo contratto di compravendita con il venditore convenzionato, da eseguire impiegando il credito previamente concesso dal *provider*⁴⁸.

Il suddetto *bias* cognitivo è, peraltro, rinforzato dalla tendenza di taluni *provider*, operativi anche nel nostro Paese, a definire il proprio servizio in termini impropri o ad evidenziarne solo gli aspetti di maggiore attrattiva – quali il mancato addebito di interessi o commissioni – senza porre in risalto l'ammontare degli interessi richiesti in caso di mancato rimborso delle rate entro le scadenze prestabilite. Tale

45 Al riguardo, si rammenta che PayPal, nel marzo 2022, ha annunciato l'attivazione del proprio servizio Paga in 3 rate sulla piattaforma *PagoPa*, offrendo agli utenti la possibilità di pagare a rate tasse, bollette (es. Enel Energia, Servizio elettrico nazionale, TIM), bolli auto o per effettuare altri pagamenti in favore della pubblica amministrazione (cfr. <https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/pay-public-administration-with-paypal>).

46 Cfr. G. FILICE, *op. cit.*, p. 423.

47 Le informazioni relative all'acquisizione di *Stocard*, da parte di Klarna, sono accessibili in <https://www.klarna.com/international/press/stocard-joins-klarna-and-gets-smooth-with-all-new-brand-identity/>.

48 Cfr. A. CANEPA, *Super Apps, pagamenti mobile e nuove forme di credito digitale al consumo: il Buy Now Pay Later*, in L. AMMANNATI e A. CANEPA (a cura di), *La finanza nell'età degli algoritmi*, Giappichelli, 2023, p. 106.

approccio, invero, piuttosto frequente, è stato ritenuto idoneo a produrre effetti ricollegabili al c.d. *shadow credit*⁴⁹.

Secondo parte della dottrina, infatti, gli operatori BNPL, omettendo di attribuire la corretta qualificazione giuridica al servizio reso e di garantire la piena trasparenza delle condizioni contrattuali ad esso applicate, possono ingenerare casi di "credito ombra", configurabili ogniqualvolta una forma di credito venga identificata, dal relativo fornitore, quale fattispecie afferente ad una disciplina diversa da quella applicabile, generalmente più severa per il fornitore medesimo⁵⁰.

A tanto si aggiunga che il servizio in oggetto è normalmente offerto tramite applicazioni per dispositivi mobili, alle quali i consumatori sono soliti accedere dopo una rapida successione di *tap*, non preceduta da un'accurata valutazione delle relative condizioni generali di contratto. Da tale circostanza può evincersi che le condizioni negoziali del BNPL – come di altri servizi, pure erogati in *app* – possano essere accettate dai consumatori a seguito di un vaglio del tutto superficiale.

A ben vedere, lo stesso legame integrativo esistente tra l'interfaccia tecnologica di accesso ai servizi BNPL e l'immediata messa a disposizione di fondi a favore del richiedente può riservare a quest'ultimo delle insidie. Fornisce utili spunti, al riguardo, il caso delle *super apps*, ossia delle – sempre più numerose – applicazioni per *smartphone* strutturate in modo da offrire ai propri utenti un vasto e diversificato ecosistema di funzioni fra loro complementari, in grado di incentivare notevolmente le transazioni⁵¹.

L'elaborazione dei dati degli utenti per scopi di profilazione, semplificata dall'impiego di algoritmi, age-

49 Cfr. A. CANEPA, *op. cit.*, p. 107, nonché N. MARTIN e L. PIZZONIA, *Shadow Credit and the Devolution of Consumer Credit Regulation*, in *Lewis & Clark Law Review, Forthcoming*, UNM School of Law Research, Paper No. 2020-10, settembre 2020, in <https://ssrn.com/abstract=3691969>.

50 Potrebbero ricondursi al fenomeno in evidenza le note informative pubblicate sul sito internet di Scalapay, che identificano il servizio BNPL offerto da quest'ultima quale "metodo di pagamento", senza soffermarsi sulla relativa natura creditizia. Le note sono consultabili al sito: <https://www.scalapay.com/it/come-funziona-scalapay>.

51 Cfr. A.D. SIGNORELLI, "Che cosa sono le super app?", in *La Repubblica*, 24 febbraio 2021, in <https://www.repubblica.it/tecnologia/2021/02/24/news/che-cosa-sono-le-super-app-299489927/>.

In argomento, fornisce numerosi spunti di riflessione A. CANEPA, *op. cit.*, p. 97, con riguardo alla *super app* di messaggistica cinese *WeChat*, connotata da un'infrastruttura informatica *open* per fornitori di servizi esterni. Attraverso tale sistema – che ha permesso, di recente, l'aggregazione di una funzione di pagamento BNPL al servizio principale – *WeChat* è riuscita a massimizzare i propri risultati non soltanto in termini di approvvigionamento di dati, ma anche di fidelizzazione della clientela. Sfruttando la propria natura di *social media services provider*, infatti, *WeChat* si è garantita l'acquisizione rapida e massiva di dati, resi disponibili spontaneamente dai propri utenti.

vola, inoltre, le *super apps* nella creazione di tali ambienti digitali, caratterizzati – come nel caso di Klarna – da una moltitudine di funzionalità e finalizzati non solo a favorire le relazioni fra gli utenti, ma anche a promuovere i prodotti e i servizi di imprese esterne, acquistabili in *app* dagli utenti medesimi, attraverso le funzioni di pagamento BNPL rese disponibili dalle stesse *super apps*⁵².

Tuttavia, gli operatori che consentono gli acquisti in *app*, prevedendo, di *default*, l'esecuzione dei pagamenti tramite BNPL, sono risultate in grado di distogliere l'attenzione degli acquirenti dall'ammontare complessivo delle rateizzazioni concesse, dalle relative scadenze e, conseguentemente, dal valore degli interessi applicabili in caso di ritardato rimborso delle rate⁵³.

Accanto ai fattori positivi che hanno contribuito alla diffusione del BNPL, sono stati rilevati anche aspetti controversi, come la condotta non del tutto trasparente – e, talvolta, persino fuorviante – assunta da alcuni operatori nei confronti della clientela.

52 Tale strategia contraddistingue anche la *super app* di Singapore *Grab*, caratterizzata da un'offerta di BNPL che prevede la concessione immediata di fondi finalizzata all'acquisto di prodotti o servizi, offerti dai commercianti direttamente sulla piattaforma, con successiva cessione del credito a terzi. Il tema è stato trattato approfonditamente da A. CANEPA, *op. cit.*, p. 106.

53 Iscrivendosi a *Grab*, gli utenti, all'esito di una preliminare valutazione di affidabilità, possono accedere istantaneamente al servizio BNPL, selezionandolo quale modalità di pagamento di *default* per tutte le successive transazioni eseguibili nell'ecosistema della *super app*. Dall'attività di monitoraggio effettuata su tale operatore, è emerso che l'estensione automatica del BNPL a più transazioni, senza la necessità di una nuova procedura di valutazione per ciascuna di esse, contribuisce ad aumentare la scarsa consapevolezza dell'utente riguardo all'ammontare complessivo delle rateizzazioni concesse e ai relativi termini di rimborso.

Un altro aspetto critico che contraddistingue *Grab* è la facoltà, contrattualmente assunta dal *provider*, di agire nei confronti dei clienti inadempienti per il recupero dei crediti insoluti. Tra le azioni che la *super app* può esperire, a tal fine, vi sono la detrazione automatica degli importi richiesti dal portafoglio digitale dei clienti e la sospensione dei relativi conti, ripristinabile solo dietro pagamento di commissioni. È bene precisare, ad ogni modo, che, a Singapore, il servizio BNPL è qualificato come *sale credit* e, diversamente dal *loan credit*, non soggiace alla disciplina del credito al consumo. Sul punto, si sofferma A. CANEPA, *cit.*, p. 111, nonché A. SNG e C. TAN, in *Buy Now Pay Later in Singapore: Regulatory Gaps and Reform*, 12 maggio 2021, p. 6, accessibile al sito: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3819058.

Si tratta, peraltro, di una diffusione senza dubbio rilevante – e non solo in termini statistici⁵⁴ –, avendo coinvolto soprattutto consumatori della c.d. “Generazione Z”⁵⁵, particolarmente avvezzi a compiere acquisti impulsivi e a contrarre debiti eccessivi, se commisurati alle relative disponibilità finanziarie.

In base ai sondaggi effettuati da Crif, inoltre, il 13% dei fruitori abituali di BNPL è risultato del tutto privo di storia creditizia⁵⁶ e di esperienza in materia di prestiti tradizionali, oltretutto di una solida capacità reddituale. Per molti consumatori, quindi, il servizio in questione rappresenta la prima e, talvolta, anche l'unica occasione di accesso al credito.

Il concreto rischio di sovraindebitamento in capo ai fruitori di BNPL è emerso, con maggiore evidenza, all'esito di approfondite ricerche svolte nel Regno Unito, dove circa il 42% dei consumatori intervistati – di cui, il 75% di età compresa fra i 18 e i 36 anni⁵⁷ – ha dichiarato di essere stato costretto ad indebitarsi per poter pagare gli insoluti derivanti da operazioni di BNPL richiesti appena 12 mesi prima⁵⁸.

Si evince chiaramente come il BNPL abbia la capacità di stimolare i consumatori – in particolare, i più giovani – a compiere acquisti che, in condizioni alternative, non effettuerebbero. Le modalità di pub-

54 Nel mondo, solamente nel 2020, sono state censite operazioni di BNPL per un importo complessivo superiore a 90 miliardi di dollari: un valore che potrebbe raggiungere quota 3.000 miliardi di dollari entro il 2030. I dati raccolti nel corso di tale studio consentono di prevedere che il ricorso a tale servizio godrà, in Italia, di una crescita del 28,6% entro il 2028. Tali risultati sono espressi nell'indagine svolta da F. GEROSA, *Fabrick: il buy now pay later forte anche in Italia, +28,6% tra il 2021 e il 2028*, in *Milano Finanza*, 28 dicembre 2021, in <https://www.milanofinanza.it/news/fabrick-il-buy-now-pay-later-forte-anche-in-italia-28-6-tra-il-2021-e-il-2028-202112281326312810>.

In quanto percepito dagli utenti come pratico, veloce e “gratuito”, inoltre, la domanda di BNPL ha registrato, nel nostro Paese, solo negli ultimi due anni, un trend positivo pari al 221,2%, ben maggiore rispetto alle richieste di prestiti finalizzati (31,3%), di finanziamenti online (25,2%) e di prestiti personali (10,2%). Tali rilevazioni, aggiornate al febbraio 2024, sono state effettuate da Experian e sono consultabili al sito: <https://experianacademy.com/chisiamo/2024/03/11/febbraio-2024-timidi-segnali-di-ripresa-per-i-mutui-richieste-di-prestito-in-consolidamento-bnpl-in-forte-crescita/>.

55 Persone nate dopo il 1995, della cui propensione all'utilizzo dei servizi BNPL ha trattato L. GOBBI, *op. cit.*, pag. 22.

56 Cfr. Crif, *Richieste di prestiti da parte delle famiglie: ad aprile continua la crescita sostenuta (+34,3%)*. Il fenomeno del buy now pay later traina i prestiti on-line, 6 maggio 2022, all'indirizzo: <https://www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2022/maggio/richieste-di-prestiti-da-parte-delle-famiglie-ad-aprile-continua-la-crescita-sostenuta/>.

57 Cfr. FCA, *The Woolard Review, A review of change and innovation in the unsecured credit Market*, 2 febbraio 2021, consultabile su: <https://www.fca.org.uk/publications/corporate-documents/woolard-review-unsecured-credit>.

58 Cfr. Citizen Advice, *One in 12 now using Buy Now Pay Later to cover essentials*, 11 marzo 2022, accessibile online su: <https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/about-us1/media/press-releases/one-in-12-now-using-buy-now-pay-later-to-cover-essentials/>.

blicizzazione del servizio possono essere fuorvianti, non favorendone la corretta percezione in termini di finanziamento da parte dei possibili fruitori, i quali, di conseguenza, sono spesso portati a perdere il controllo dei debiti contratti in seguito ad ogni transazione.

Ne consegue che l'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli operatori BNPL, nonostante l'esiguità delle somme richieste per ciascuna transazione, può facilmente esporre i consumatori alla necessità di fronteggiare imprevedute e preoccupanti situazioni di eccessivo indebitamento, oltre a concrete difficoltà di accesso a nuovo credito, a causa della relativa segnalazione in banche dati creditizie da parte dei *providers* non rimborsati.

5. La vulnerabilità dei fruitori di BNPL

I nuovi *players* nel settore dei servizi bancari e di pagamento, fra cui i menzionati operatori BNPL, proponendo un ventaglio di servizi innovativi, hanno saputo rispondere – con maggiore efficacia rispetto agli *incumbents* – alle esigenze emerse durante l'applicazione delle misure restrittive poste ad argine della pandemia.

In un contesto segnato dalla consistente flessione delle disponibilità finanziarie di molte famiglie, tuttavia, la disciplina introdotta dalla CCD è risultata inidonea a consentire ai consumatori un agevole accesso al credito e, al contempo, un adeguato grado di tutela.

Tra gli utenti abituali di BNPL, infatti, figurano, come precedentemente accennato, consumatori di età pari o inferiore a 26 anni, dotati di disponibilità finanziarie limitate e ridotta esperienza creditizia, propensi a compiere scelte di spesa impulsive, e – quale naturale conseguenza di tali fattori – più esposti a rischi di sovraindebitamento.

Nell'attuale contesto socio-economico, contraddistinto da un'evoluzione tecnologica talmente rapida da suscitare in poco tempo considerevoli cambiamenti nelle preferenze di spesa, l'inclinazione dei consumatori più giovani a compiere acquisti, accompagnata dai vantaggi offerti dal BNPL, si è mostrata foriera di effetti negativi non trascurabili.

Il processo di cambiamento degli interessi dei consumatori, già in atto per effetto della progressiva digitalizzazione dei servizi, peraltro, ha subito una notevole accelerazione durante la crisi pandemica da Covid-19.

In molte circostanze, lo sviluppo della tecnologia si è rivelato un efficace mezzo di propagazione di

pericoli, generati sia dall'atteggiamento, spesso superficiale, di alcuni consumatori nelle relazioni con le piattaforme digitali, sia da fattori esogeni, come le sempre più frequenti e sofisticate frodi informatiche, alle quali i consumatori sono naturalmente esposti operando *online*.

Con riferimento al contatto tra consumatori e gestori di piattaforme, recenti studi hanno evidenziato come i primi, animati dalla percezione di ottenere vantaggi economici immediati, siano soliti acconsentire all'erogazione dei servizi digitali senza esprimere un consenso pienamente informato, anche perché non sempre posti, dai "contraenti forti", nella condizione di valutare le conseguenze di un approccio negoziale approssimativo⁵⁹.

Con riguardo ai servizi bancari, in particolare, la maggiore accessibilità alle facilitazioni creditizie fornita dai canali digitali è risultata in grado di influenzare i consumatori a stipulare contratti di credito senza essere del tutto consapevoli del contenuto dei servizi richiesti e dei rischi ad essi correlati.

Sul punto, l'EBA – partendo dalla constatazione che il maggiore utilizzo dei canali digitali segue di pari passo lo sviluppo di nuovi modelli di *business* in materia creditizia, talvolta non conformi al principio di prestito responsabile⁶⁰ – ha ritenuto concreto il rischio che i consumatori possano accedere a forme di finanziamento innovative senza una preventiva e approfondita valutazione della propria affidabilità⁶¹.

Un approccio inconsapevole ai servizi offerti dalle piattaforme digitali, peraltro, non può che rendere i consumatori ancor più vulnerabili di fronte a condotte poco trasparenti da parte del contraente forte o a pratiche manipolatorie basate sull'impiego di interfacce grafiche fuorvianti, in grado di influenzare il comportamento della clientela e di influire sulle relative decisioni finanziarie⁶².

Un fenomeno sintomatico di vulnerabilità del consumatore si manifesta, inoltre, nel ricorso agli strumenti di pagamento digitale. Il c.d. *pain of paying*, ossia il disagio emotivo avvertito da chi, effettuando

59 In tema di vulnerabilità digitale e asimmetria nelle relazioni contrattuali tra consumatori e piattaforme digitali, si reputa opportuno rinviare a N. HELBERGER, O. LYNSKEY, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, M. SAX e J. STRYCHARZ, *EU Consumer Protection 2.0. Structural asymmetries in digital consumer markets*, in BEUC - The European Consumer Organisation, marzo 2021, in <https://dare.uva.nl/search?identifier=81f5aca7-6b01-4ade-90fa-e02d3024bc3a>.

60 In materia, cfr. G. FALCONE, *Prestito responsabile e valutazione del merito creditizio*, in *Giur. Comm.*, 2017, I, p. 161.

61 Cfr. EBA, *Consumer Trends Report 2022/2023*, 24 aprile 2023, punto 137, consultabile al sito: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Reports/2023/1054879/Consumer%20Trends%20Report%202022-2023.pdf.

62 Il concetto è ripreso da F. FERRETTI in *L'Open Finance. Quali prospettive regolatorie per una strategia UE in materia di protezione dei consumatori nella finanza digitale?*, in *Banca Impresa Società*, n. 2/2023, p. 277.

un acquisto, assiste al depauperarsi delle proprie finanze, appare notevolmente affievolito quando si utilizzano metodi di pagamento digitale in luogo del contante. Il consumatore, che prova un disagio sensibilmente minore nel pagare con strumenti elettronici, può sviluppare una tendenza a servirsi di tali strumenti oltre il dovuto e a contrarre, conseguentemente, debiti eccessivi⁶³.

Con riferimento al fenomeno appena descritto, giova osservare come le nuove tecnologie – pur avendo influito positivamente sull'utilizzo degli strumenti elettronici per i pagamenti, consentendo di compiere transazioni in pochi e semplici passaggi – abbiano contribuito ad abbassare la soglia di consapevolezza dei consumatori in merito agli impegni contrattuali e finanziari assunti e portato alla luce condizioni di vulnerabilità precedentemente ignorate⁶⁴.

Non va trascurato, inoltre, che alcune tipologie di vulnerabilità ascrivibili ai consumatori, come quella digitale e quella finanziaria, spesso si presentano simultaneamente, anche perché generate dai medesimi fattori, quali l'età, il grado di istruzione, il reddito e il grado di fiducia riposta nella controparte contrattuale. Esercita un'influenza rilevante, a tal riguardo, il livello di alfabetizzazione digitale e di conoscenza delle caratteristiche specifiche del mercato di riferimento⁶⁵.

In definitiva, la tendenza dei consumatori a prestare un consenso non sufficientemente informato all'erogazione di servizi digitali, la maggiore facilità di accesso a tali servizi, il graduale indebolimento del "fattore prezzo" generato dai metodi di pagamento alternativi al contante e la naturale inclinazione dei più giovani a compiere acquisti impulsivi costituiscono tutti fattori idonei a connotare il fruitore medio del servizio BNPL quale potenziale consumatore vulnerabile, bisognoso di una tutela rafforzata poiché particolarmente esposto al pericolo di assumere impegni contrattuali troppo onerosi.

Al concetto di consumatore vulnerabile si fa riferimento per identificare persone o gruppi di persone che necessitano di attenzioni speciali a causa di condizioni fisiche, anagrafiche o sociali che ne affie-

63 Cfr. M.C. PAGLIETTI, M. RABITTI, *A Matter of Time. Digital-Financial Consumers' Vulnerability in the Retail Payments Market*, in *European Business Law Review*, giugno 2022, p. 15, in https://www.academia.edu/88392028/A_Matter_of_Time_Digital_Financial_Consumers_Vulnerability_in_the_Retail_Payments_Market.

64 Cfr. S. DIGREGORIO, F.M. GABBRICCI, *L'innovazione tecnologica ed il consumatore in ambito bancario, in Il consumatore vulnerabile tra innovazione e diritti fondamentali - Consumerism 2022*, *Consumers Forum*, dicembre 2022, p. 11, reperibile su <https://www.consumersforum.it/iniziativa/2022/5112-il-consumatore-vulnerabile-tra-innovazione-e-diritti-fondamentali.html>.

65 Cfr. M.C. PAGLIETTI, M. RABITTI, *op. cit.*, p. 15.

voliscono il potere contrattuale e li espongono a trattamenti ingiusti da parte dei contraenti forti⁶⁶. L'attribuzione dello *status* di vulnerabile a talune categorie di consumatori deriva, quindi, da una visione più sociale che economica, focalizzata sulle caratteristiche personali dei soggetti da tutelare e sul contesto in cui essi sono portati ad interagire⁶⁷.

Il consumatore vulnerabile ha però assunto connotati più netti in seguito alla pubblicazione, da parte della Commissione europea, del *Report* denominato *Understanding consumer vulnerability in the EU's key markets*, ove viene identificato come colui il quale, per ragioni socio-demografiche o comportamentali o data la propria situazione personale, mostra una capacità limitata nel provvedere al proprio benessere e nell'accedere a prodotti o servizi adeguati alle proprie esigenze, nonché una maggiore suscettibilità rispetto a determinate pratiche di mercato⁶⁸.

Associando il concetto di vulnerabilità in parola agli aspetti critici che contraddistinguono il BNPL, appare ragionevole qualificare i fruitori più assidui di tale servizio – caratterizzati da una disponibilità finanziaria spesso limitata e dalla riscontrata tendenza a compiere scelte di spesa impulsive – quali consumatori vulnerabili.

66 Cfr. N. HELBERGER, O. LYNSKEY, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, M. SAX, J. STRYCHARZ, *op. cit.*, p. 8.

67 Cfr. M. RABITTI, *Il consumatore vulnerabile e la fragilità del diritto. Brevi considerazioni*, 6 settembre 2023, su www.dirittobancario.it; M. RABITTI e F. BASSAN, *Il consumatore e le nuove vulnerabilità, introduzione del report Il consumatore vulnerabile tra innovazione e diritti fondamentali - Consumerism 2022*, dicembre 2022, pp. 6 e ss., in <https://www.consumersforum.it/iniziativa/2022/5112-il-consumatore-vulnerabile-tra-innovazione-e-diritti-fondamentali.html>; N. HELBERGER, O. LYNSKEY, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, M. SAX e J. STRYCHARZ, *op. cit.*, p. 9.

Come osservato nelle opere sopra citate, il concetto di consumatore vulnerabile non può essere inteso separatamente da quello di consumatore medio, utilizzato per definire l'individuo normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici (cfr. *considerando* 18, direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio 2005 sulle pratiche commerciali sleali), ed eletto a parametro di riferimento per l'applicazione del diritto europeo dei consumatori.

Partendo dalla definizione di consumatore medio, l'art. 5, par. 3, della direttiva 2005/29/CE, colloca il consumatore vulnerabile all'interno di "un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere". Nella disposizione in parola, quindi, la vulnerabilità di determinati consumatori è utilizzata quale cartina tornasole per identificare le pratiche commerciali sleali. Attraverso tale processo è stato possibile riconoscere specifici gruppi di consumatori o le caratteristiche comuni a determinati individui utili a distinguerli quali soggetti più esposti a disparità di trattamento o condotte inique in sede contrattuale o precontrattuale.

68 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Understanding consumer vulnerability in the EU's key markets*, 27 gennaio 2016, reperibile al sito: https://commission.europa.eu/publications/understanding-consumer-vulnerability-eus-key-markets_en.

Alla luce di tanto, non può che ritenersi necessaria una sostanziale revisione della normativa sul credito ai consumatori, al fine di arginare i frequenti casi di sovraindebitamento tra chi è solito avvalersi del BNPL, partendo dall'estensione, in capo ai fornitori, dell'obbligo informare esaustivamente la clientela riguardo ai costi del servizio in caso di ritardato rimborso delle rate, sia in sede precontrattuale, sia in costanza di rapporto.

6. Il BNPL nell'ambito della direttiva (UE) 2023/2225

Alla luce della situazione descritta, la Commissione europea è intervenuta con la finalità di rafforzare le tutele in favore dei fruitori del BNPL, includendo specificamente tale servizio nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II).

La prospettiva di includere il BNPL nella nuova disciplina del credito ai consumatori era stata già annunciata nella proposta di direttiva del 30 giugno 2021, la quale, al *considerando* 16, così enunciava: «non dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva: i contratti di leasing, i contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese; i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese, compresi i sistemi Compra ora, paghi dopo, ossia i nuovi strumenti finanziari digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, e i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile».

La cennata intenzione legislativa ha trovato seguito nella CCD II, che ha esteso la disciplina in questione a tutti i servizi di BNPL. Nel riformulato *considerando* 16 di cui alla citata direttiva, infatti, si chiarisce che «I sistemi Compra ora, paga dopo in virtù dei quali il creditore accorda un credito al consumatore al fine esclusivo di acquistare merci o servizi da un fornitore o prestatore, che sono nuovi strumenti di finanziamento digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, sono spesso senza interessi e senza altre spese e dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva».

Tra gli aspetti principali che contraddistinguono la nuova direttiva si rileva, infatti, l'ampliamento dei re-

lativi confini applicativi a tutti i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro⁶⁹ (cfr. art. 2, comma 2, lett. c, CCD II) e, perciò, anche a quelli precedentemente rientranti nella soglia minima di esenzione di cui all'art. 2, comma 2, lett. c, CCD, fra i quali si collocavano, solitamente, i servizi di BNPL.

In particolare, rientra nell'ambito di applicazione della CCD II non solo il modello tradizionale di BNPL, ma anche il secondo e meno noto modello, anch'esso descritto dalla Banca d'Italia, che prevede la cessione *pro soluto* del credito, da parte del venditore, in favore di una banca o di un intermediario finanziario, in seguito alla concessione della dilazione di pagamento all'acquirente⁷⁰.

Difatti, le forme di dilazione di pagamento concesse direttamente dal venditore all'acquirente con l'intervento di un terzo cessionario rientrano nella disciplina in commento, salvo i casi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. h), ossia quando: «... (i) un fornitore di merci o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di un terzo, concede al consumatore tempo per pagare le merci da esso fornite o i servizi da esso prestati; (ii) il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale; e (iii) il pagamento deve essere interamente eseguito entro 50 giorni dalla fornitura delle merci o dalla prestazione dei servizi».

Restano, inoltre, fuori del perimetro applicativo della CCD II le dilazioni di pagamento offerte dai fornitori di merci o dai prestatori di servizi diversi dalle microimprese o dalle piccole/medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, solo quando vengano stipulati contratti a distanza in cui: «... (i) un terzo non offre né acquista crediti; (ii) il pagamento deve essere interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna delle merci o dalla prestazione dei servizi; e (iii) il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale» (cfr. art. 2, comma 2, lett. h, secondo periodo, CCD II).

L'estensione della disciplina in rassegna anche ai predetti contratti risponde, evidentemente, al princi-

⁶⁹ Nello specifico, la CCD II si applica non solo ai contratti di credito di importo totale pari o inferiore a 100.000 euro (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), ma anche a quelli di importo superiore, se finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale e non garantiti da ipoteca o garanzia analoga su beni immobili (cfr. art. 2, comma 1), eccetto le tipologie contrattuali dettagliatamente elencate al comma 2 della stessa disposizione.

⁷⁰ Cfr. BANCA D'ITALIA, *Comunicazione cit.*, p. 1.

pio del credito responsabile⁷¹, come evidenziato nel *considerando* 17 della CCD II, ove si legge: «... Tali grandi fornitori o prestatori online, considerata la loro capacità finanziaria e la loro possibilità di indurre i consumatori ad acquisti impulsivi e potenzialmente a un consumo eccessivo, potrebbero altrimenti offrire dilazioni di pagamento in misura molto ampia, senza alcuna garanzia per i consumatori, e indebolire la concorrenza leale con altri fornitori di merci o prestatori di servizi».

Per ovviare al difetto di trasparenza di taluni operatori, fra cui i fornitori di servizi BNPL, la CCD II introduce più rigorosi doveri informativi a tutela dei consumatori, quali l'obbligo degli istituti di rendere informazioni precontrattuali personalizzate ai clienti, almeno un giorno prima che questi ultimi siano vincolati da contratti od offerte di credito, nonché avvisi sulla facoltà di recesso, allorquando l'informazione sia stata resa meno di un giorno prima della stipula.

Per quanto attiene, poi, all'obbligo di rendere esaurienti informative in fase precontrattuale, la CCD II prevede che gli istituti creditori forniscano ai consumatori informazioni chiare e comprensibili concernenti i contratti di credito pubblicizzati (cfr. art. 9, CCD II) e, in particolare, un modulo denominato "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", contenente l'indicazione delle condizioni principali applicate al servizio, resa in massimo due pagine, di facile e immediata consultazione (cfr. cit. art. 10, CCD II). Attraverso tali informative, i fruitori di BNPL sarebbero indotti a soffermarsi sulle condizioni del servizio richiesto.

Le predette informazioni di base devono riguardare, in particolare, l'importo totale del credito, il tasso debitore, fisso o variabile, il TAEG e la durata del rimborso e devono essere rese in modo da risultare facilmente intelleggibili e adattate ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità (cfr. art. 8, CCD II).

Per quanto concerne la valutazione del merito di credito, la CCD II introduce disposizioni tutelanti gli interessi tanto dei consumatori, quanto del sistema creditizio, ponendo in capo al fornitore del servizio l'obbligo di acquisire in tempi brevi - mediante l'impiego di sistemi di trattamento automatizzato dei dati forniti dai clienti - informazioni esaurienti sul reddito e sulle abitudini di spesa del consumatore, così da poter limitare il rischio di svolte patologiche nei rapporti contrattuali. A tal fine, sono espressamente escluse dalla valutazione informazioni reperibili sui *social network* (cfr. artt. 18 e 19, CCD II).

La CCD II impone, inoltre, agli Stati membri di promuovere misure atte a favorire l'esercizio di prati-

⁷¹ Cfr. C. ROMANELLI, *op. cit.*

che responsabili, da parte degli operatori, in tutte le fasi del rapporto di credito e un'efficace attività di educazione finanziaria dei consumatori, che contempli avvertimenti sui rischi connessi al mancato pagamento del credito e al sovraindebitamento (cfr. art. 34, CCD II).

La CCD II, inoltre, dispone che gli Stati membri impongano ai fornitori di servizi l'attuazione di "misure di tolleranza" prima di agire giudizialmente nei confronti dei consumatori inadempienti, proponendo soluzioni idonee a comporre bonariamente le controversie insorte, quali la rinegoziazione dei finanziamenti concessi, l'estensione dei piani di rimborso o la sospensione dei piani medesimi per congrui lassi di tempo (cfr. art. 35, CCD II).

In definitiva, il legislatore europeo ha ritenuto necessario ricondurre il BNPL, in ogni sua possibile declinazione, nell'alveo della nuova disciplina europea sul credito ai consumatori. Sino al recepimento nazionale di tale disciplina – entro il 20 novembre 2026 (cfr. art. 48, CCD II) – il servizio oggetto di trattazione continuerà a rientrare, tuttavia, nel regime di esenzione definito dall'art. 2, comma 2, CCD, e – per quanto concerne la normativa applicabile in Italia – in quello previsto dall'art. 122 TUB.

7. Conclusioni

L'analisi del servizio in questione ha permesso di individuare non soltanto i vantaggi, ma soprattutto gli effetti pregiudizievoli associati alla diffusione di questo servizio innovativo, di misurare la portata degli uni e degli altri e di riflettere sull'impatto che potrà avere la CCD II su entrambi gli aspetti in parola.

Tra i punti di forza del BNPL figurano, senza dubbio, l'opportunità offerta ai venditori di concludere celermente un numero maggiore di transazioni e di incrementare il volume delle proprie vendite, sfruttando i rapidi procedimenti di valutazione del merito creditizio dei clienti, implementati dai *providers* del servizio, oltre all'attrattiva esercitata sui consumatori dalla possibilità di dilazionare il pagamento di qualsiasi tipo di prodotto o servizio senza sostenere spese aggiuntive.

Il BNPL può rappresentare, d'altra parte, un valido strumento di inclusione finanziaria, poiché idoneo a consentire un agevole accesso al credito anche al consumatore che non abbia mai usufruito di canali di finanziamento tradizionali o che ne sia stato escluso in seguito alla segnalazione del proprio nominativo in banche dati creditizie, per effetto di condotte inadempienti assunte nei confronti degli istituti creditori.

Esaminando il fenomeno da un diverso angolo visuale, nondimeno, appare evidente che le maggiori

possibilità di acquisto offerte dal BNPL possono indurre alcune categorie di consumatori ad avvalersi del servizio in maniera compulsiva, incrementando le proprie spese anche in assenza di effettive necessità e assumendo, spesso inconsapevolmente, rischi finanziari non trascurabili.

Allo scopo di ovviare alle menzionate criticità, la CCD II ha posto, in capo ai fornitori del servizio, l'obbligo di garantire informazioni puntuali e dettagliate circa le condizioni applicate al servizio, nonché di valutare il merito creditizio dei clienti in maniera più approfondita⁷².

Nella CCD II, tuttavia, non risulta definito alcun obbligo specifico, in capo agli operatori, di segnalare i clienti inadempienti all'interno di banche dati creditizie. La nuova disciplina, infatti, pur riconoscendo il dovere degli operatori di acquisire dati utili per valutare lo *status* creditizio dei richiedenti da banche dati pubblicamente accessibili, non impone agli stessi operatori di segnalare le esposizioni dei clienti inadempienti nei sistemi di informazione creditizia.

Non può negarsi, d'altronde, che gli operatori del settore, anche laddove forniscano ai propri clienti un adeguato ed esaustivo supporto informativo a monte, non contribuiscono a bloccare definitivamente i fenomeni di sovraindebitamento e l'incremento di crediti classificati "a sofferenza", se non aggiornano sistematicamente il sistema creditizio riguardo all'entità delle esposizioni debitorie dei clienti medesimi. L'omissione delle segnalazioni, da parte di alcuni operatori, può, fra l'altro, rendere fallace la valutazione del merito di credito dei consumatori non ancora segnalati da parte di altri operatori, nonché creare situazioni di asimmetria informativa tra operatori concorrenti⁷³.

Procurerebbe, pertanto, indubbi vantaggi, tanto ai singoli operatori del servizio, quanto all'intero sistema creditizio, una normativa che preveda, da un lato, l'obbligo del fornitore di segnalare le esposizioni debitorie dei propri clienti in apposite banche dati e, dall'altro, l'implementazione di procedure volte ad attribuire ai fruitori del BNPL un *credit score* parametrato alla condotta assunta nel corso del rapporto contrattuale con il fornitore, valorizzabile anche ai fini dell'accesso a forme di credito tradizionale⁷⁴.

Una disciplina che introduca maggiori oneri informativi anche a carico dei venditori convenzionati – in

⁷² Molti *providers* BNPL, fra i quali PayPal, hanno già aggiornato le sezioni informative dei propri siti internet e le interfacce delle proprie *app*, in modo da adeguarsi, sin da subito, ai doveri imposti dalla CCD II.

⁷³ Cfr. L. GOBBI, *op. cit.*, p. 22.

⁷⁴ Cfr. M. LUX, B. EPPS, *Grow Now, Regulate Later? Regulation urgently needed to support transparency and sustainable growth for Buy-Now, Pay-Later*, in *MRCBG Associate Working Paper*, n. 182, aprile 2022, p. 17, reperibile al sito: <https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/publications/awp/awp182>.

particolare, nell'ipotesi di BNPL concesso a monte della cessione *pro soluto* del credito – anziché solo in capo agli operatori, contribuirebbe, inoltre, a ridurre i casi di ritardo nel rimborso delle rate da parte dei fruitori, senza incidere negativamente sulla rapidità e la praticità del servizio.

A tal proposito, potrebbe essere richiesto ai venditori di pubblicare le tariffe applicate al servizio BNPL accettato presso i propri punti vendita, con precisazione del costo totale dello stesso in caso di rimborso delle rate oltre le scadenze pattuite.

Tramite l'applicazione dei suddetti presidi, attuativi dei precetti introdotti dalla CCD II, potrebbe essere efficacemente arginata la tendenza dei consumatori vulnerabili ad assumere impegni finanziari sproporzionati rispetto alle relative disponibilità, riducendo, al contempo, il volume complessivo degli insoluti all'interno del sistema.